

Ricorso multe autovelox

Anche in caso di famiglie o gruppi è necessario inviare una specifica richiesta per ogni soggetto acquirente del biglietto, pacchetto, viaggio, pasto, soggiorno o multiproprietà.

Attenzione: le richieste vanno indirizzate a tutti i soggetti interessati (in caso di organizzazioni complesse alle Direzioni o uffici relazioni con la clientela) inviando ad ognuno una copia della stessa, per metterli al corrente dei disagi subiti e della richiesta stessa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno possibilmente entro 10 gg. dalla data di rientro (feste escluse vale la data del timbro dell'ufficio postale di partenza).

Al Signor Prefetto / Giudice di pace di

(Inserire il destinatario specificamente coinvolto nel vostro caso)

OGGETTO: Ricorso ex art. 23 legge 689/1981

Io sottoscritto/a

Cognome		Nome	
Nato/a il		Codice fiscale	
a	Prov.	C.A.P.	
Stato			
Residente in			
Città	Prov.	C.A.P.	
Stato			
Via/Piazza		Nr.	
Email		Numero Telefonico	

PREMESSO CHE

- il ricorrente è proprietario dell'autovettura targata
- in data gli e' stata recapitata a mezzo raccomandata una contravvenzione, come da originale allegato;
- nella predetta allegata contravvenzione viene contestata la violazione dell'art. n. del Codice della Strada;
- e' mancato l'immediato fermo e contestazione da parte dell'ufficiale preposto, per sua libera scelta e senza che ve ne fossero le esigenze determinate da particolari condizioni di traffico, nello specifico trattandosi di strada fuori dai centri abitati;
- date le premesse l'apparecchiatura operava probabilmente al di fuori del controllo degli agenti operanti;
- ai sensi di quanto disposto con sentenza della sez.I della Corte di Cassazione (n.1380 del 08/02/00), della sez. III civile della stessa Corte (n. 4010 del 3/4/00), e ancora della I sez.civile (n.2494 del 21/02/01) nel caso di rilievo dell'infrazione tramite autovelox mod. 104/C, consentendo lo stesso l'immediato rilievo del veicolo contravventore, debba procedersi all'immediato fermo pena la contestabilità della legittimità della contravvenzione elevata - e conseguente annullabilità della stessa;
- manca l'unicità' di soggetto tra colui che ha accertato l'infrazione e colui che ha redatto il verbale;
- la parte del verbale relativa alle generalità era in bianco -a prova del mancato fermo;
- la parte del verbale relativa alle dichiarazioni del contravventore era sbarrata - a conferma della mancata contestazione

CHIEDE

la sospensione e l'annullamento del predetto verbale e quei conseguenti provvedimenti che riterrà opportuno emettere.

Luogo e data		Firma	
---------------------	--	--------------	--

ATTENZIONE

- Il ricorso contro verbali di contravvenzione al C.d.S. va proposto, in carta libera, o al Prefetto o al Giudice di pace competente per territorio (bisogna a tal fine riferirsi al luogo dell'infrazione).
- Il tempo massimo per fare ricorso deve essere indicato per legge sul verbale a pena di nullità. Comunque e' di 30 giorni dalla data della notifica se proposto davanti al Giudice di pace e di 60 giorni se proposto davanti al Prefetto.
- Il ricorso davanti al Giudice di pace va presentato personalmente o a mezzo di procuratore alla cancelleria dell'ufficio omonimo, quello davanti al Prefetto va consegnato al Comando dell'organo accertatore che vi ha inviato il verbale.
- Considerato che in caso di rigetto del ricorso al Prefetto la sanzione pecuniaria si raddoppia, se il luogo dell'infrazione è vicino alla propria residenza conviene presentare ricorso al Giudice di Pace per il quale non è prevista alcuna sanzione accessoria. Nel caso in cui invece il luogo dell'infrazione fosse molto distante dalla propria residenza va valutata la convenienza di presentare il ricorso al Prefetto potendosi inviare anche per raccomandata A.R. evitando così le spese di viaggio e gli onorari da corrispondere all'eventuale avvocato.
- Nei confronti dell'ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto rigetta il ricorso e ordina il pagamento del doppio della sanzione è possibile proporre un ulteriore ricorso davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa ingiunzione.
- Nei confronti delle decisioni del Giudice di Pace è possibile proporre ricorso per Cassazione.
- Ricordarsi di allegare l'originale del verbale - dopo averne fatto una fotocopia per se.
- Le premesse sopra riportate sono da scegliere a seconda del proprio caso.